



Protocollo di Intesa

tra

Associazione Nazionale delle Finanziarie Regionali (di seguito, "**A.N.F.I.R.**"), con sede in Roma, Via Salaria n. 44, codice fiscale 97930620584, nella persona del Presidente, Prof. Avv. Michele Vietti

e

CFI – COOPERAZIONE FINANZA IMPRESA Soc. coop. p.a., con sede in Roma, via Giovanni Amendola, n. 5, (di seguito, "**C.F.I.**"), iscritta nel registro delle imprese di Roma, in persona di **Mauro Frangi** in qualità di **Amministratore Delegato**, domiciliato per la carica presso la sede sociale, munito dei necessari poteri;

di seguito, congiuntamente, anche le "**Parti**",

PREMESSO CHE

- ❖ **A.N.F.I.R.** è l'associazione che rappresenta unitariamente le società finanziarie regionali (d'ora innanzi le "**Finanziarie Regionali**" oppure le "**FR**") le quali intervengono anche con strumenti agevolativi e con la gestione di strumenti finanziari regionali finalizzati a favorire sia l'accesso al credito sia l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese su mandato delle rispettive Regioni. A titolo esemplificativo e non esaustivo, tra tali strumenti si annoverano:
 - ❖ fondi rotativi regionali;
 - ❖ fondi di garanzia, controgaranzia e riassicurazione;
 - ❖ tranché cover;
 - ❖ strumenti di private equity e minibond;
- ❖ **A.N.F.I.R.** persegue le finalità di garantire alle **Finanziarie Regionali** stabilità del quadro normativo di riferimento e certezza operativa, anche mediante elaborazione di discipline finalizzate a rafforzare la coerenza operativa e gestionale mediante standardizzazione dei prodotti e delle procedure connesse, nonché a rafforzare il ruolo di strumenti qualificati a supporto delle Regioni nell'attuazione delle policy pubbliche per lo sviluppo del territorio, nel rispetto delle specificità e

delle autonomie regionali;

- ❖ nell'ambito della propria missione, **A.N.F.I.R.** stipula protocolli di intesa con istituzioni, enti ed intermediari finanziari, al fine di agevolare la collaborazione delle **Finanziarie Regionali** su ciascun territorio rispetto a questi interlocutori, salve le determinazioni autonome e le linee strategiche di operatività di ciascuna di esse;
- ❖ **C.F.I.** è una società cooperativa per azioni costituita nel 1986 ai sensi dell'art. 17, comma 2, della Legge n. 49/1985, modificata dalla Legge n. 57/2001 (c.d. Legge Marcora) e svolge, in qualità di investitore istituzionale (ex art. 111 octies, Disposizioni attuazione Codice civile), attività di promozione e sviluppo della cooperazione mediante l'apporto di strumenti finanziari di medio e lungo termine nei confronti delle PMI cooperative;
- ❖ **C.F.I.** è una società partecipata e vigilata dal Ministero delle imprese e del made in Italy - che detiene il 98% del capitale sociale sottoscritto e versato e nomina, per esplicita previsione normativa, un componente del consiglio di amministrazione e il presidente del collegio sindacale – e partecipata dai Fondi Mutualistici di promozione e sviluppo della cooperazione costituiti, ai sensi della Legge 59/92, da Agci, Confcooperative e Legacoop, nonché da oltre 350 imprese cooperative dislocate sull'intero territorio nazionale;
- ❖ **C.F.I.**, in ragione delle specifiche disposizioni legislative cui è sottoposta, è *“strumento finalizzato al perseguimento di una specifica missione di interesse pubblico”* (Decreto Ministro dello Sviluppo Economico 20.12.2019) e rientra tra i *“soggetti che esercitano l'attività di concessione di finanziamenti in base a speciali disposizioni di legge dello Stato e sono sottoposti a forme di controllo sull'attività svolta, da parte di enti dell'amministrazione centrale dello Stato o di enti pubblici territoriali, non limitate a profili di legittimità, ma estese alla efficacia, coerenza ed economicità della gestione”* (art. 114, comma 2, Decreto Legislativo 1° set. 1993, n. 385 e art. 8, comma 1, Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze 2 aprile 2015, n. 53)
- ❖ Nell'ambito del panorama delle società a partecipazione pubblica, **C.F.I.** rientra nelle previsioni di cui all'art. 1, co. 4 del D. Lgs 175/2016, in quanto società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituita per l'esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse (art. 1, comma 259, Legge 30 dicembre 2020, n. 178 – Decreto MiSE) e può essere *“destinataria di fondi pubblici nazionali e regionali, nonché svolgere attività di promozione, di prestazione di servizi e di assistenza nella gestione di fondi, affidati a enti o amministrazioni pubbliche, aventi la finalità di sostenere l'occupazione attraverso la nascita e lo sviluppo di imprese cooperative di lavoro e sociali”* (art. 17, co. 5ter, Legge 49/1985 e s.m.i.);
- ❖ **A.N.F.I.R.** e **C.F.I.** sono interessate a sviluppare forme di collaborazione per l'analisi e lo studio di prodotti finanziari che - attraverso le Finanziarie Regionali - perseguano gli obiettivi di interesse pubblico programmati dalle amministrazioni regionali anche nell'ambito dei nuovi scenari che si stanno delineando per la gestione dei Fondi SIE 2021-2027, nonché delle azioni previste nell'ambito del Piano Nazionale che sarà adottato ai sensi della Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 27 novembre 2023 sullo sviluppo delle condizioni quadro dell'economia sociale, che avrà un diretto coinvolgimento delle Regioni e delle Finanziarie Regionali.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, le Parti, come sopra rappresentate,

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

Articolo 2 - Oggetto e finalità del protocollo

Con il presente protocollo di intesa (il "**Protocollo** "), **A.N.F.I.R.** e **C.F.I.** - tenuto conto dei comuni obiettivi e nel rispetto dei limiti posti dalla normativa applicabile, dalle politiche aziendali e dalle disposizioni statutarie e istituzionali di ciascuna Parte – intendono realizzare forme di reciproca e stabile collaborazione, volte alla valutazione e possibile definizione di progetti e prodotti finalizzati a favorire la collaborazione tra le parti e le Finanziarie Regionali, anche al fine di consentire l'attivazione e la qualificazione sui singoli territori regionali di idonei strumenti e misure a sostegno delle imprese cooperative di lavoro e sociali.

In particolare, le **Parti** con il presente **Protocollo** intendono dare corso ad una collaborazione finalizzata a sviluppare e promuovere congiuntamente le opportunità offerte dalle **Finanziarie Regionali** e da **C.F.I.** a sostegno di iniziative imprenditoriali organizzate in forma cooperativa, con particolare attenzione a quelle finalizzate a:

- ❖ assicurare la rigenerazione di imprese in crisi attraverso iniziative di "workers buy out";
- ❖ garantire la continuità di imprese nelle situazioni di assenza di passaggio generazionale da parte dei proprietari;
- ❖ assicurare la re-immissione nei circuiti dell'economia legale di beni e complessi aziendali sequestrati e/o confiscati alla criminalità organizzata;
- ❖ realizzare iniziative volte ad assicurare un completo inserimento lavorativo ed occupazionale di soggetti in condizione di svantaggio personale e/o sociale ai sensi delle normative vigenti.

Le **Parti**, con le modalità indicate al successivo art. 3, concordano di mettere a punto e realizzare un programma congiunto di azioni di promozione, informazione e affiancamento, con l'obiettivo della implementazione delle sinergie possibili tra **A.N.F.I.R.**, e **C.F.I.**

Articolo 3 - Ruolo delle Parti

Con riferimento alle possibili iniziative o forme di collaborazione attivabili in ossequio al **Protocollo** e alle ulteriori che dovessero emergere nel corso della collaborazione, le **Parti** potranno organizzare eventi, seminari, appositi momenti divulgativi, informativi e formativi volti ad accrescere la conoscenza degli strumenti finanziari predisposti congiuntamente a supporto delle imprese cooperative di lavoro e sociali.

A titolo esemplificativo, **A.N.F.I.R.** potrà:

- (i) promuovere l'approfondimento, la conoscenza e la diffusione di buone pratiche tra le **Finanziarie Regionali** associate rispetto a possibili misure di supporto all'imprenditorialità cooperativa, anche in funzione dello sviluppo della collaborazione e ad eventuali azioni e interventi da realizzarsi in pool con **C.F.I.**;

- (ii) collaborare con **C.F.I.** per elaborare strumenti finanziari e progetti che le **Finanziarie Regionali** associate possano adottare e implementare sulla base della propria autonomia decisionale e compatibilmente con gli indirizzi regionali di riferimento;
- (iii) fornire il proprio supporto istituzionale per garantire la massima promozione e diffusione verso le **Finanziarie Regionali** associate dei Progetti e dei Prodotti che potranno essere attivati con **C.F.I.**, favorendo le interazioni tra le **Finanziarie Regionali** e **C.F.I.** collaborando, anche attraverso la partecipazione attiva e diretta, all'organizzazione di specifici eventi;
- (iv) svolgere, in quest'ambito, le attività di indirizzo, impulso e coordinamento utili alla definizione delle possibili modalità di realizzazione dei Progetti e Prodotti e delle relative coperture finanziarie.

Per il raggiungimento degli obiettivi comuni di cui al presente **Protocollo**, **C.F.I.** si impegna a:

- (i) valutare ed implementare, ogniqualvolta se ne presentino le condizioni di percorribilità e fattibilità, sinergie operative e finanziarie con le **Finanziarie Regionali** e le misure da queste ultime messe in campo;
- (ii) fornire, in linea con il proprio ruolo e le proprie finalità istituzionali, il proprio supporto e le proprie specifiche competenze sull'impresa cooperativa nella strutturazione di Progetti e Prodotti finalizzati a garantire alle **Finanziarie Regionali** le modalità più idonee ed efficaci per sostenere lo sviluppo delle imprese cooperative del proprio territorio di riferimento;
- (iii) valutare il proprio eventuale coinvolgimento, operativo e finanziario, nelle misure di sostegno alle imprese cooperative promosse e realizzate dalle **Finanziarie Regionali** anche attraverso la messa a disposizione di proprie risorse finanziarie aggiuntive.

La collaborazione di cui ai punti precedenti potrà altresì riguardare l'analisi, lo studio e la strutturazione di ulteriori strumenti finanziari che prevedano l'utilizzo di Fondi SIE 2021-2027, ma fondi regionali o facenti parte del patrimonio delle **Finanziarie Regionali** o che, attraverso le **Finanziarie Regionali** stesse e anche in sinergia con **C.F.I.**, possano essere utilizzabili sulla base della normativa applicabile e delle policy perseguite dalle singole amministrazioni regionali.

Rimane inteso che qualsiasi iniziativa intrapresa nell'ambito del presente **Protocollo** non comporterà obbligo alcuno in capo alle singole **Finanziarie Regionali**, restando infatti a discrezione di ciascuna di esse l'adesione alle iniziative individuate e perseguite con il **Protocollo** medesimo e restando salvi, per ciascuna di esse, la propria autonoma discrezionalità nonché gli indirizzi e le determinazioni che la rispettiva Regione riterrà di assumere in relazioni alle possibili iniziative individuate e perseguite con il Protocollo.

Articolo 4 - Ambiti di collaborazione

Per il perseguimento delle finalità di cui al presente **Protocollo**, le **Parti** potranno collaborare - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - nei seguenti principali ambiti:

- (i) **Credito agevolato:** le parti individueranno le migliori soluzioni in coerenza con gli strumenti pubblici vigenti e disponibili;

- (ii) **Strumenti di finanza alternativa:** tra questi la possibilità di individuare i percorsi che possano facilitare le imprese cooperative ad accedere agli strumenti di finanza straordinaria, dai Minibond ai Bond con garanzia pubblica e ai programmi che consentano alle imprese cooperative di **accedere ai mercati dei capitali privati e pubblici**;
- (iii) **Private Capital:** le Parti potranno valutare le attività che possano agevolare le **Finanziarie Regionali** e le società di gestione dedicate e/o i fondi da loro controllati, a cooperare nei limiti delle rispettive missioni e strategie, per identificare e segnalare opportunità di investimento o co-investimento su operazioni in imprese cooperative.

In particolare, la collaborazione tra le **Parti** sarà orientata a ricercare, in tutti gli ambiti indicati al presente articolo, le modalità operative più idonee per consentire alle imprese cooperative un'effettiva possibilità di accesso a tutti gli strumenti e i prodotti finanziari realizzati dalle **Finanziarie Regionali**, in considerazione delle specifiche peculiarità derivanti dalla loro missione mutualistica e dal loro ordinamento civilistico.

Analogamente, le **Parti** potranno condividere informazioni sulle **Finanziarie Regionali** potenzialmente interessate alla collaborazione operativa e finanziaria con **C.F.I.** allo scopo di massimizzare l'efficacia del presente Protocollo.

Articolo 5 - Attuazione del Protocollo e Gruppi di Lavoro

Al fine di perseguire gli obiettivi del presente Protocollo, le Parti si avvalgono delle proprie strutture interne per le attività di programmazione, attuazione, verifica, analisi, valutazione e monitoraggio delle Iniziative, anche tramite l'eventuale costituzione di appositi gruppi di lavoro integrati (di seguito "**Gruppi di Lavoro**" o il "**Gruppo di Lavoro**") con lo scopo di definire le possibili fasi operative di articolazione delle Iniziative.

La composizione dell'eventuale **Gruppo di Lavoro** sarà stabilita, di volta in volta, di comune accordo tra le **Parti**, in conformità con le caratteristiche di ciascuna specifica Iniziativa, anche tenendo in considerazione la possibilità di coinvolgimento di ulteriori soggetti.

Nell'ambito del rapporto di collaborazione di cui al presente **Protocollo**, le **Parti** potranno concordare eventuali ulteriori modalità di valutazione e analisi delle Iniziative, finalizzate ad un ottimale conseguimento dei reciproci obiettivi.

Articolo 6 - Comunicazione e scambio di informazioni

Nell'ottica di collaborazione di cui al presente **Protocollo**, le **Parti** potranno condividere reciprocamente tutte le informazioni utili all'eventuale realizzazione di ciascuna Iniziativa.

Articolo 7 - Effetti fra le Parti

Le Parti convengono espressamente che il presente Protocollo non costituisce alcuna obbligazione in capo alle Parti, né alcun vincolo tra le stesse, rimanendo ogni considerazione in merito all'eventuale realizzazione delle Iniziative, nonché alle relative modalità di attuazione, subordinata al soddisfacente completamento delle analisi di ammissibilità interna e istruttoria di **C.F.I.** e delle singole **Finanziarie Regionali** e all'adozione delle necessarie delibere da parte dei rispettivi competenti organi interni e di controllo. Si precisa altresì che ogni iniziativa andrà preventivamente valutata anche alla luce dei regolamenti e *policy* interne delle **Parti** e delle singole **Finanziarie Regionali**.

L'assunzione di qualsiasi impegno e la definizione delle specifiche attività di competenza di ciascuna **Parte** in relazione alle Iniziative saranno definite, se del caso, con appositi accordi da negoziarsi e

stipularsi successivamente alla sottoscrizione del presente **Protocollo** solo in caso di effettiva realizzazione di ciascuna Iniziativa.

A.N.F.I.R., C.F.I. e le singole **Finanziarie Regionali** assumeranno ogni decisione in piena autonomia, svolgeranno le analisi e le valutazioni nella propria esclusiva discrezionalità e, pertanto, nessuna di esse potrà essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre per le decisioni assunte e, eventualmente, per le modalità di realizzazione di ciascuna Iniziativa.

Resta peraltro inteso che la sottoscrizione del presente Protocollo non determina alcun diritto di esclusiva.

Articolo 8 - Pubblicità

Le **Parti** potranno dare la più ampia diffusione alle risultanze delle attività derivanti dal presente **Protocollo**, secondo modalità da concordarsi previamente di volta in volta, anche attraverso eventi divulgativi da organizzare con eventuali soggetti istituzionali interessati.

La stipula del presente **Protocollo**, i dati rilevanti e gli eventuali risultati delle attività svolte potranno essere diffusi sui rispettivi siti internet, oppure mediante apposite azioni di comunicazione secondo modalità previamente da concordarsi tra le Parti, anche coinvolgendo le Finanziarie Regionali interessate.

Articolo 9 – Efficacia, durata e recesso

Il presente Protocollo entra in vigore alla data di sottoscrizione e avrà efficacia per 24 mesi, salvo eventuale proroga da concordarsi, per iscritto, fra le **Parti**.

Ciascuna delle **Parti** ha facoltà di recedere dal presente **Protocollo** in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo e di qualsiasi natura (ivi inclusi danni, costi od oneri), previa comunicazione scritta da inviarsi a mezzo pec con un preavviso di 30 giorni.

La cessazione del presente **Protocollo** per qualunque causa non darà diritto ad alcuna indennità o risarcimento a favore delle **Parti**.

Lo scioglimento del presente **Protocollo**, per scadenza del termine (mancato rinnovo) ovvero per recesso esercitato da una delle **Parti**, non produrrà alcun effetto sulle attività in corso al momento dello scioglimento, che resteranno regolate, per quanto di ragione, dal presente **Protocollo** e dalle rispettive convenzioni operative fino alla loro conclusione, al fine di evitare soluzioni di continuità nelle attività intraprese. Nel caso di recesso, gli impegni assunti dovranno essere comunque portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le **Parti**.

Art. 10 – Confidenzialità e riservatezza

Le informazioni e i dati connessi al presente **Protocollo** rivestono carattere strettamente riservato e confidenziale. Pertanto, le **Parti** assumono impegno reciproco alla riservatezza per tutti i dati, gli atti ed i documenti di cui dovessero venire a conoscenza nell'esecuzione del presente **Protocollo** (le "**Informazioni Riservate**"), fermo restando che ciascuna Parte potrà divulgare le Informazioni Riservate ai propri soci, ai suoi/loro amministratori, sindaci, direttori, dipendenti, e/o organi di controllo (interni ed esterni), consulenti e revisori, nella misura in cui ciò sia necessario per il perseguimento delle finalità di cui al presente Protocollo e di ogni ulteriore attività connessa o strumentale al medesimo, a condizione che i soggetti ai quali le informazioni sono divulgate siano informati per iscritto della natura confidenziale delle informazioni, ad esclusione dei casi in cui tali soggetti siano tenuti a mantenere confidenziali le informazioni a seguito di obblighi professionali o siano comunque già obbligati a mantenere la confidenzialità delle Informazioni Riservate. Per l'effetto ciascuna Parte si impegna ad utilizzare tali dati e informazioni, atti e documenti

esclusivamente per gli scopi previsti dal presente Protocollo ed a non utilizzarli e/o divulgarli ad alcuno senza preventiva autorizzazione scritta della Parte divulgante.

Resta inteso che le Informazioni Riservate possono essere comunicate a qualsiasi soggetto nei confronti del quale la divulgazione delle Informazioni Riservate sia dovuta o richiesta (i) da parte di un'autorità governativa, bancaria, di controllo e vigilanza, fiscale o regolamentare, (ii) ai sensi di legge o regolamenti applicabili o (iii) da parte di una decisione di un tribunale, corte o di altra autorità giudiziaria.

Non sono considerate Informazioni Riservate i dati, le informazioni, gli atti o documenti che (i) sono o divengono di pubblico dominio per cause o ragioni che non costituiscono inadempimento del presente articolo; (ii) siano già a disposizione di una Parte ricevente prima della data in cui le stesse siano fornite dalla Parte divulgante o (iii) in ogni caso non sia state ottenute a seguito di un inadempimento della Parte ricevente al presente Protocollo, iv) le informazioni e i dati destinati alla divulgazione ex art. 8 del presente Protocollo.

Articolo 11 – Trattamento dei dati

Le Parti provvedono al trattamento dei dati personali relativi al presente Protocollo in conformità al Regolamento Ue n. 679/2016, al D.lgs. n. 196/2003 e al D.lgs. n. 101/2018, nonché ai provvedimenti dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Con successivi accordi, le Parti determineranno le rispettive responsabilità in merito ai trattamenti dei dati personali che dovessero derivare dall'attuazione del presente Protocollo.

Articolo 12 – Trattamento fiscale

Il presente Protocollo e tutti gli atti, contratti, prestazioni e formalità ad esso relativi sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto.

Articolo 13 - Legge applicabile e foro competente

Il presente Protocollo, i suoi contenuti, applicazione, interpretazione e le relazioni tra le Parti sono regolati dal diritto italiano.

Le Parti concordano di sottoporre qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le stesse in relazione o in dipendenza del presente Protocollo in via esclusiva al Foro di Roma, ferme le competenze inderogabilmente stabilite dal codice di rito.

Art. 14 - Rispetto del modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001

A.N.FI.R. con la sottoscrizione del presente protocollo dichiara di essere a conoscenza che CFI ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01, il Codice Etico nonché il Sistema Disciplinare in esso previsto, resi disponibili sul sito www.cfi.it e che dichiara di averne preso visione e di conoscerne integralmente i principi.

A.N.FI.R. si impegna per tutta la durata del rapporto venuto in essere con CFI, a rispettare i contenuti, i principi, e le procedure espresse nel Modello, nel Codice ed allegati adottati da CFI.

Le parti convengono che qualora **A.N.FI.R.**, violi i precetti citati nel Codice Etico e nel MOGC, CFI potrà risolvere anticipatamente il presente contratto con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. o PEC. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. E' fatto salvo in ogni caso il diritto di CFI di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o patienti.

Art. 15 - Comunicazioni

Tutte le comunicazioni ai sensi del presente Protocollo saranno effettuate per iscritto e verranno considerate validamente effettuate se consegnate personalmente o inviate a mezzo posta o PEC, ai seguenti indirizzi:

A.N.F.I.R.

Associazione Nazionale delle Finanziarie Regionali

Via Salaria n. 44

00198 – Roma

C.F. 97930620584

Att.: Presidente Prof. Avv. Michele Vietti

e-mail: presidenza@anfir.it; segreteriagenerale@anfir.it

PEC: associazione.anfir@pec.it

C.F.I.

Cooperazione Finanza Impresa Società cooperativa p.a.

Via Giovanni Amendola, 5

00185 – Roma

C.F.

Att.: Amministratore Delegato, Mauro Frangi

e-mail: m.frangi@cfi.it

PEC: cfi@pec.it

Roma, 13/11/2025

Letto, approvato e sottoscritto

Le Parti

A.N.F.I.R. Associazione Nazionale
delle Finanziarie Regionali

(Michele Vietti)

C.F.I. – Cooperazione Finanza Impresa
Soc. Coop. p.a.

(Mauro Frangi)